



COMUNE
DI CERVIA

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Proposta n. 74 del 19/02/2025

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 71 del 19/02/2025

**MODIFICA DELLA DISCIPLINA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO A CARATTERE EDILE
- VIA XX SETTEMBRE 64-66-68**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza presentata in data **22/01/2025** Prot. Gen. n. **5291**, da **BUGLI PARIDE**, nato a San Mauro Pascoli (FC) il 19/05/1961 e residente a San Mauro Pascoli (FC) in via Bastia 16, C.F. BGLPRD61E19I027H, in qualità di legale rappresentante della ditta **BUGLI KONTRACT S.R.L.**, con sede legale a San Mauro Pascoli (FC) in via S. Cavina 16, P.IVA 03864200401, relativa all'occupazione di suolo pubblico in **VIA XX SETTEMBRE 64-66-68, CERVIA (RA)** per il posizionamento di ponteggio per recupero facciate;

Vista l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, rilasciata in data **19/02/2025 prot. Gen. 12113**;

Visto il programma dei lavori, che prevede la necessità di occupare porzione di carreggiata di VIA XX SETTEMBRE 64-66-68, CERVIA (RA), per una lunghezza di m 18,00 e una profondità di m 1,50 per mq 27,00, dalle ore 00:00 del giorno 24/02/2025 alle ore 24:00 del giorno 28/03/2025, per un totale di **giorni 33** naturali e consecutivi e la necessità di modificare la viabilità di via XX Settembre, in corrispondenza dei civici 64-66-68;

Vista la documentazione presentata, le caratteristiche della strada interessata e la disciplina di circolazione vigente, dalla quale risulta che Via XX SETTEMBRE è in area ricompresa in "ZONA A TRAFFICO LIMITATO PERMANENTE". Tale regolamentazione, istituita con ordinanza n. 0018/2012, ai sensi del Codice della strada, mira a "limitare la circolazione di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale" e nel tratto in corrispondenza dell'occupazione richiesta è a senso unico di marcia con direzione est-ovest;

Vista l'istruttoria effettuata dal Servizio Viabilità dalla quale si evince che:

- per il posizionamento di ponteggio per recupero facciate si dovrà occupare parte della carreggiata stradale di VIA XX SETTEMBRE in corrispondenza dei civici 64-66-68, per una lunghezza di m 18,00 e una profondità di m 1,50 per mq 27,00, dalle ore 00:00 del giorno 24/02/2025 alle ore 24:00 del giorno 28/03/2025, per un totale di **giorni 33** naturali e consecutivi;
- in corrispondenza dell'occupazione non è possibile consentire la circolazione in sicurezza dei pedoni e dei veicoli;
- il posizionamento dei mezzi necessari alle lavorazioni edili previste nell'edificio, le modalità di esecuzione dei lavori sono incompatibili con la regolamentazione della circolazione

esistente e pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, si rende opportuno adottare la seguente disciplina temporanea:

- **su via XX SETTEMBRE**, in corrispondenza dei lavori:

SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA su entrambi i lati della carreggiata stradale ad eccezione:

- dei mezzi addetti al cantiere;
- dei mezzi di soccorso e pronto intervento;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;

SENSO UNICO ALTERNATO;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30-20-10 Km/h, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;

Ritenuto che l'occupazione richiesta sia incompatibile con la regolamentazione esistente della circolazione, e che pertanto si rende necessario assumere i necessari provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

Visti:

- il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto C.C. n. 1/2013 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;
- l'art. 3, comma 4 della L. 241/90;
- il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Codice della Strada";
- il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- di istituire la seguente disciplina di circolazione temporanea dalle ore 00:00 alle ore 24:00, dal giorno **24/02/2025** al giorno **28/03/2025**, per un totale di **giorni 33** naturali e consecutivi:

- **su via XX SETTEMBRE**, in corrispondenza dei lavori:

SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA su entrambi i lati della carreggiata stradale ad eccezione:

- dei mezzi addetti al cantiere;
- dei mezzi di soccorso e pronto intervento;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;

SENSO UNICO ALTERNATO;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30-20-10 Km/h, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;

- che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità e della sosta, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica di cantiere e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;

DISPONE

- a) Che la ditta esecutrice dei lavori provveda, mediante personale qualificato, a portare a conoscenza del pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali (art.5 comma 3 e art.21 del CDS). In particolare per l'istituzione del divieto di sosta, i segnali dovranno essere posti in opera con un preavviso di h. 48;
- b) Che la ditta esecutrice provveda alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta la segnaletica, verticale e orizzontale, prevista dal vigente CDS e relativo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. del 10.07.2002, ivi compresa quella di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile sulla testata dell'occupazione;
- c) Che la presente Ordinanza sia consegnata, a cura dell'ufficio competente, direttamente alla Ditta autorizzata con l'intesa che la stessa rimarrà l'unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto di quanto autorizzato;

COMUNICA

- che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del DPR n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Il Dirigente

LUIGI CIPRIANI / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate